

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI PRIMO CICLO

Art. 1 - Titoli di studio

1. La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Vittoria" (in seguito denominata "Scuola"), ai sensi del DM 10/01/2002 n.38 art.1 comma 2 e del DD 31/07/2003, rilascia titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe L-12 delle lauree universitarie in "Mediazione linguistica", di cui al DM 16/03/2007, allegato 1, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 153 della Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6/07/2007.
2. Ai sensi del D.M. 10 gennaio 2002 n.38 art.8 comma 1 il diploma rilasciato dalla Scuola al termine dei corsi di studio consente l'accesso al corso di Laurea Magistrale appartenente alla classe LM-94 in "Traduzione specialistica e interpretariato", di cui al DM 26/07/2007, n.386, allegato 2, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.212 della GU n.246 del 22/10/2007, secondo le modalità previste dal DM 22/10/2004 n.270, pubblicato nella GU n. 266 del 12/11/2004.

Art. 2 - Corsi di studio

1. Nella Scuola è istituito e attivato il corso di studio per Mediatori Linguistici, di durata triennale, regolato, ai sensi del DM 22/10/2004 n.270 artt. 9, 10, 11 e 12 in conformità agli obiettivi formativi qualificanti e alle attività formative indispensabili individuate nell'allegato al DM 16/03/2007, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6/07/2007, per la classe L-12 delle Lauree universitarie in "Mediazione linguistica".
2. Il corso di primo ciclo prevede attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative, a scelta dello studente e orientate verso tre caratterizzazioni professionali specifiche (curriculum di indirizzo): *Interpretariato e Traduzione* (bilingue o trilingue), e *Business and Digital Communication*, volte ad acquisire conoscenze e abilità, utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. I curricula prevedono altresì lo svolgimento di tirocini formativi.

Art. 3 - Obiettivi formativi qualificanti del corso di studio e sbocchi occupazionali

1. Il corso di primo ciclo fornisce agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle specifiche aree professionali della mediazione linguistica per le imprese, il turismo e il territorio, le nuove tecnologie.
2. In particolare, ai sensi del D.M. 16/3/2007, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 153 della G.U. N. 155 del 6 luglio 2007, i diplomati nei corsi di studio della classe L-12 devono possedere:
 - una solida base culturale in almeno due lingue straniere, tra le quali la lingua inglese, oltre alla lingua madre, e nelle relative culture, al livello C1 del Common European Framework of Reference del Consiglio d'Europa;
 - sicure competenze linguistico-tecniche orali e scritte, sorrette da adeguato inquadramento metalinguistico;
 - adeguata formazione di base nei metodi di analisi linguistica;
 - nozioni di base in campo economico-giuridico, storico-politico, geografico, socio-antropologico e letterario;
 - adeguate conoscenze delle problematiche di specifici ambiti di lavoro (istituzioni pubbliche, imprese produttive, culturali, turistiche, ambientali, ecc.) in relazione alla vocazione del

territorio e alle sue possibili evoluzioni, con riferimento anche alle dinamiche interetniche e interculturali;

- abilità di utilizzo degli strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
- capacità di operare con autonomia organizzativa e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

3. I diplomati del corso di studio in mediazione linguistica si inseriranno in imprese o enti in diversi settori, produttivo e/o di servizi e svolgeranno attività di assistenza linguistica quali: trattamento e redazione di testi in lingua straniera, gestione di relazioni telefoniche, riunioni, trattative commerciali, produzione e trattamento di documentazione interna (rapporti, verbali, corrispondenza, manualistica ecc.).

Art. 4 - Criteri di ammissione

1. Per essere ammessi al corso di studio di cui all'art. 2 occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo da parte degli organi della Scuola responsabili della didattica.
2. È richiesto il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale; i requisiti per l'accesso sono i seguenti:
 - capacità di comprensione verbale: lo studente deve essere in grado di comprendere correttamente il significato di un brano, anche di contenuto settoriale, di farne un riassunto scritto e di rispondere a quesiti relativi al contenuto degli stessi;
 - conoscenza grammaticale e sintattica della lingua inglese a livello minimo B1+ del Common European Framework of Reference del Consiglio d'Europa; delle seconde lingue a scelta (francese/spagnolo/tedesco) a livello B1; nel caso della lingua russa non è richiesta alcuna conoscenza pregressa. Per gli studenti di diversa madrelingua, è richiesta competenza della lingua italiana a livello minimo B1+.
3. Il test di ammissione, diretto a verificare il possesso dei predetti requisiti e avente funzione orientativa, si svolgerà prima dell'inizio dei corsi e consisterà in prove scritte e orali mediante le quali saranno valutate le competenze linguistiche e le attitudini dei candidati.
4. Ai sensi del DD 10/03/2014 (G.U. n.69 del 24 marzo 2014) il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 70 unità e complessivamente per l'intero ciclo a 210 unità.

Art. 5 - Attività formative

1. Il corso per mediatori linguistici:
 - comprende attività formative di base e caratterizzanti, finalizzate all'acquisizione e al consolidamento della competenza scritta e orale nella lingua madre e nelle due lingue straniere curricolari, nonché delle conoscenze fondamentali necessarie alla mediazione linguistica e interculturale;
 - comprende l'introduzione alla traduzione dalle lingue straniere alla lingua madre di testi scritti e/o orali, con particolare riferimento allo sviluppo di capacità propedeutiche all'esercizio delle tecniche di interpretazione;
 - prevede insegnamenti integrativi in ambito economico, di comunicazione, ovvero lo studio di una terza lingua straniera, per la quale è previsto il raggiungimento al termine del ciclo triennale del livello B2;
 - prevede attività di laboratorio a scelta dello studente, nonché tirocini formativi o corsi presso aziende, istituzioni e università, italiane e straniere e altre esperienze formative e culturali atte a favorire un adeguato inserimento nel mondo del lavoro;

- prevede la possibilità di svolgere un periodo di studio presso Università straniera attraverso il programma Erasmus +; le modalità di riconoscimento del profitto ottenuto per tali attività sono individuate negli accordi stipulati con le Università stesse;
 - comprende in totale 18 esami o valutazioni finali di profitto anche mediante prove di esami integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.
2. Prima dell'inizio di ogni anno accademico la Scuola pubblica l'offerta formativa e l'elenco degli insegnamenti attivati accompagnato dall'indicazione del numero di crediti attribuito a ciascuno di essi.
 3. L'Ente Gestore della Scuola affida lo svolgimento delle attività formative a docenti in possesso di specifica qualificazione nei settori scientifico-disciplinari di cui al DM 16/03/2007, e/o ad esperti in possesso di idonea qualificazione professionale in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica nonché di documentata esperienza di insegnamento. La qualificazione dei docenti risulta da specifico curriculum di studio e professionale; il reclutamento dei docenti viene effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.

Art. 6 - Tipologia della didattica e impegni di studio

1. Le attività formative sono realizzate mediante lezioni frontali, seminari, esercitazioni, lettorati e laboratori. Per ciascuna attività formativa, la Scuola determina la tipologia delle forme didattiche, ne organizza le modalità di svolgimento secondo moduli semestrali e annuali, provvede alla programmazione, al coordinamento e alla verifica della qualità e dei risultati conseguiti.
2. Per il conseguimento del titolo, lo studente dovrà acquisire almeno 180 CFM, distribuiti nell'intero ciclo. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
3. La frequenza alle lezioni è obbligatoria; lo studente che non abbia frequentato almeno il 70% del monte ore previsto per ogni singolo insegnamento non sarà ammesso a sostenere il relativo esame. Il Consiglio della Scuola delibera sulla convalida della frequenza nei casi di soggiorno dello studente all'estero e nei casi di forza maggiore.
4. Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50% dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto laboratoriale o pratico.

Art. 7 - Valutazione in crediti delle attività didattiche

1. Il Corso di studio triennale prevede l'acquisizione di 180 CFM così ripartiti: 140 CFM relativi agli insegnamenti di base e caratterizzanti, 28 CFM relativi agli insegnamenti integrativi, 6 CFM per tirocini e 6 CFM per la prova finale.
2. A ciascun insegnamento attivato è attribuito un congruo numero di crediti formativi (CFM), evitando la parcellizzazione delle attività formative, sulla base di quanto definito e disciplinato con D.M. 03/05/2018 n. 59 (ex D.M. 270/2004): "*Credito formativo per le scuole di mediazione linguistica deve intendersi l'unità di misura del lavoro, richiesto allo studente per l'espletamento di ciascuna attività formativa (lezioni, esercitazioni, laboratori, tirocinio o stage, seminari). Al Credito Formativo per le scuole di Mediazione linguistica (CFM) corrispondono 25 ore di impegno formativo complessivo. Per ogni CFM sono riservate alla lezione frontale dalle 6 alle 8 ore e dalle 8 alle 12 ore alle attività di laboratorio*".

Art. 8 - Modalità di svolgimento degli esami e di altre verifiche di profitto

1. Il profitto conseguito nei corsi e nelle attività a scelta dello studente, di cui all'art. 5, viene valutato per mezzo di prove scritte e/o orali, tenendo eventualmente conto di prove sostenute in itinere. Ai sensi del D.M. 16/03/2007, nel caso di prove di esame integrate per più

insegnamenti o moduli coordinati, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente. Il Consiglio della Scuola determina il periodo di validità del risultato delle prove in itinere.

2. Il periodo di svolgimento degli appelli di esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono composte da due membri e presiedute dal professore titolare dell'insegnamento, nel caso di corsi a moduli o di più corsi con esame unico.
3. Gli studenti non avranno la possibilità di sostenere esami o iscriversi a corsi in modo difforme da quanto contenuto nel proprio piano carriera depositato ed approvato, anche nel caso decidano per motivi personali di abbandonare un insegnamento e non sostenerne l'esame conclusivo. È altresì stabilito che gli insegnamenti di Lingua e cultura LS1 e LS2, nonché le relative Mediazioni linguistiche, richiedano propedeuticità in base alle annualità previste dal piano carriera. Tali propedeuticità sono altresì richieste agli studenti che intendano iscriversi al corso triennale in trasferimento da altro corso di studi equivalente. In caso di mancata corrispondenza nelle materie e nei programmi di studio, si valuterà il riconoscimento dei CFM e le eventuali integrazioni da richiedere.
4. Gli iscritti all'esame sostengono le prove secondo le modalità determinate dalla programmazione dell'insegnamento oggetto di valutazione. Il candidato può ritirarsi dall'esame - senza conseguenze per il suo curriculum personale - prima della proclamazione del risultato finale da parte della commissione d'esame. Relativamente all'accettazione o rifiuto da parte del candidato del voto assegnato ad una prova scritta, il Consiglio adotta le opportune delibere.
5. Le commissioni dispongono di 30 punti per la valutazione complessiva del profitto. L'esame si considera superato se il punteggio è superiore o uguale a 18. Qualora il voto finale sia 30, la commissione può all'unanimità aggiungere la lode. La lode comporta la maggiorazione di un punto nella valutazione conseguita ai fini del conteggio ponderale della media finale dei voti.
6. Gli esami sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali.

Art. 9 – Tirocini

1. I tirocini si svolgono in convenzione presso aziende, istituzioni e università, italiane e straniere, pubbliche e private, sotto la responsabilità della Scuola.
2. Per accedere al tirocinio, lo studente deve aver superato almeno 11 esami per un totale di almeno 100 CFM.
3. La Scuola nomina un tutor incaricato di seguire e verificare le attività svolte dallo studente nell'ambito del tirocinio.
4. Al termine del tirocinio, lo studente presenta una relazione sull'attività svolta al Coordinatore della attività formative al quale spetta la conferma di assegnazione dei CFM previsti.

Art. 10 - Modalità di svolgimento della prova finale

1. La prova finale (alla quale sono assegnati 6 CFM) consiste nella presentazione in pubblico, condotta in lingua italiana e nelle lingue straniere curricolari, di una dissertazione scritta. Tipo e argomento della dissertazione sono concordati con il professore ufficiale della relativa disciplina, (Relatore) su richiesta dello studente.
2. La commissione è composta da almeno cinque membri: il Presidente del Comitato tecnico-scientifico e di valutazione, un esperto designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi del D.M. 10/01/2002 n.38 art.7 comma 3, il Coordinatore Didattico, il professore ufficiale della relativa disciplina (Relatore), un esperto delle lingue e culture curricolari del candidato.

3. La prova finale verifica la preparazione generale del candidato, la conoscenza e il possesso delle lingue straniere nonché le competenze relative alla mediazione linguistica mirata. Il giudizio viene espresso in centodecimi (/110) con eventuale lode, tenuto conto del curriculum dello studente, della sua preparazione e del grado di acquisizione del livello formativo richiesto dalle specifiche aree professionali della mediazione linguistica.
4. La valutazione complessiva della prova finale è espressa con un punteggio da 0 a 10. Tale punteggio, sommato alla media individuale del/la candidato/a, determinerà il voto di laurea, espresso in /110, con eventuale lode.

I 10 punti relativi alla prova finale sono così assegnati:

- elaborato scritto: massimo 4 punti, a discrezione del docente relatore, il quale valuterà la qualità del lavoro svolto, l'adeguatezza delle fonti (bibliografia e sitografia) di riferimento; la terminologia e il registro linguistico utilizzati e il rispetto delle regole di impaginazione;
- presentazione e discussione orale: massimo 4 punti, a discrezione della commissione esaminatrice che valuterà l'esposizione, l'adeguatezza della resa linguistica e la capacità di argomentazione critica dei contenuti;
- per chi si laurea in corso: 1 punto;
- per chi si presenta con una media del profitto pari o superiore a 27/30: 1 punto.

Art. 11 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente nonché al Consiglio della Scuola e al Comitato tecnico-scientifico e di valutazione, nel rispetto delle specifiche competenze.